

## Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Il **25 giugno 2015** è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito "Decreto Contratti") che ha **abrogato** il Testo Unico dell'apprendistato (D.Lgs. 167/2011) e introdotto una nuova disciplina per questo tipo di contratto.

Ne esaminiamo di seguito le novità più significative.

**Precisazioni 1)** Per le regioni e le province autonome e i settori nei quali la nuova disciplina non è immediatamente operativa, così come in assenza di offerta formativa pubblica, trovano applicazione le regolazioni vigenti.

**2)** In caso di **attività stagionali**, i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo e svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

### Tipologie

Esistono differenti tipologie di apprendistato, caratterizzate da **percorsi formativi diversi**.

Apprendistato		Caratteristiche e finalità
Per l'istruzione secondaria	- per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strutturato in modo da coniugare la formazione in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione <b>(1)</b></li> <li>• Finalizzato al conseguimento di un titolo riconosciuto nell'ordinamento scolastico</li> </ul>
	- per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rivolto ai giovani:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore <b>(2)</b></li> <li>- frequentanti il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato (art. 6, c. 5, DPR 87/2010)</li> </ul> </li> <li>• Finalizzato al conseguimento di competenze tecnico-professionali ulteriori rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore</li> </ul>
Professionalizzante <b>(3)</b>		Conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Di alta formazione e di ricerca <b>(1)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseguimento di:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca</li> <li>- diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (art. 7 DPCM 25 gennaio 2008)</li> </ul> </li> <li>• Attività di ricerca</li> <li>• Svolgimento del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche</li> </ul>

**(1)** Con DM sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni (art. 16 D.Lgs. 226/2005) e come tali devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

**(2)** A seguito dell'introduzione della nuova tipologia di apprendistato rivolta ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria, è stata abrogata la disposizione istitutiva del **programma sperimentale** (per il triennio 2014-2016) **di formazione in azienda per studenti** (art. 8 bis, c. 2, DL 104/2013 conv. in L. 128/2013). Sono fatti salvi fino alla loro conclusione i programmi già attivati.

**(3)** Può essere finalizzato al riconoscimento della qualifica di **maestro artigiano o di mestiere**. Le modalità per il riconoscimento di tale qualifica potranno essere definite dalle Regioni e dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro.

### **Limiti numerici**

I datori di lavoro appartenenti a qualunque settore produttivo, possono assumere con contratto di apprendistato (direttamente o "indirettamente" per il tramite delle Agenzie di somministrazione di lavoro), nel rispetto di determinati limiti numerici che il Decreto Contratti **non ha modificato** rispetto alla disciplina precedente.

Si segnala solamente una modifica relativa alle conseguenze della violazione delle **clausole di stabilizzazione**: se i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti assumono nuovi apprendisti senza aver stabilizzato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, almeno il 20% degli apprendisti in forza in azienda, al datore di lavoro è consentita soltanto l'assunzione di un apprendista con contratto di **apprendistato professionalizzante**.

Resta ferma la previsione secondo cui gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rapporto "ordinario" sin dalla data di costituzione del rapporto.

### **Chi è possibile assumere**

In generale, possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

I **limiti di età** variano a seconda della tipologia di apprendistato.

Tipologia di apprendistato	Età del soggetto
Per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore	Dai 15 anni compiuti e fino al compimento dei 25 anni
Professionalizzante	Tra i 18 (17, se in possesso di una qualifica professionale: D.Lgs. 226/2005) e i 29 anni
Di alta formazione e di ricerca	Tra i 18 e i 29 anni

Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori **beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione**, senza alcun limite di età. Per essi, tuttavia, sono previste alcune deroghe rispetto alla normativa in materia di apprendistato con riguardo alla disciplina dei licenziamenti individuali e al regime contributivo agevolato per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità.

### **Forma del contratto**

Il contratto deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova. Non è, invece, più richiesta la forma scritta del **patto di prova**.

## Durata

La durata del contratto - che non può essere inferiore a 6 mesi - **varia a seconda della tipologia di apprendistato** e degli obiettivi cui l'assunzione è finalizzata, nel rispetto dei limiti indicati in tabella.

Tipologia		Durata
Per l'istruzione secondaria <b>(1)</b>	- per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore <b>(2)</b>	Non superiore a: - 3 anni - 4 anni in caso di diploma professionale quadriennale
	- per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai regolamenti scolastici	Non superiore a: - 4 anni - 2 anni, nel caso di giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato
Professionalizzante		Non superiore a: - 3 anni - 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi possono stabilire anche una durata minima del contratto
Di alta formazione e di ricerca		Definita dalle Regioni (e dalle province autonome di Trento e Bolzano) in accordo con parti sociali, Università e altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale, è definita da apposite convenzioni fra datori di lavoro (o loro associazioni), Università e altre istituzioni formative o di ricerca

**(1)** Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale e del diploma di istruzione secondaria superiore, il contratto può essere **trasformato** in apprendistato professionalizzante allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali; in tal caso la **durata massima** complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

**(2)** In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio nazionale, i datori di lavoro possono **prorogare** fino ad un anno questa tipologia contrattuale.

## Formazione

A seconda della tipologia di contratto di apprendistato, la legge prevede differenti modalità di realizzazione del percorso formativo.

Tipologia	Aspetti formativi
Per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore	Definiti dalle Regioni con autonomi provvedimenti. In assenza di regolamentazione regionale, attivazione del ministero del Lavoro con DM. Il datore di lavoro sottoscrive un <b>protocollo</b> con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce contenuto e durata degli obblighi formativi del datore di lavoro. Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale <b>regionale</b> , la <b>formazione esterna</b> all'azienda è impartita

# JOBS ACT

Tipologia	Aspetti formativi
	nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al: - 60% dell'orario ordinamentale per il secondo anno - 50% per il terzo e quarto anno e per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
Professionalizzante <b>(1)</b>	Definiti dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi, tenuto conto del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. La formazione è integrata dall' <b>eventuale offerta formativa pubblica</b> , interna o esterna all'azienda, disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali <b>(2)</b> . Il Decreto Contratti non ha modificato le modalità di svolgimento della formazione
Di alta formazione e di ricerca	Definiti dalle Regioni in accordo con parti sociali, Università e altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale, sono definiti da apposite convenzioni fra datori di lavoro e istituzioni formative o di ricerca. Il datore di lavoro sottoscrive un <b>protocollo</b> con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro <b>(3)</b> . La <b>formazione esterna</b> all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60% dell'orario ordinamentale
<p><b>(1)</b> Le regioni (e le province autonome di Trento e Bolzano) e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il <b>riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere</b>.</p> <p><b>(2)</b> In <b>assenza di un'offerta formativa pubblica</b>, si applicano immediatamente le regolazioni contrattuali vigenti. <b>A nostro avviso</b>, ciò significa che il datore di lavoro deve erogare unicamente la formazione prevista per il profilo dal contratto collettivo.</p> <p><b>(3)</b> Il protocollo stabilisce il <b>numero dei crediti formativi</b> riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda.</p>	

La **registrazione nel libretto formativo** del cittadino è di competenza:

- dell'istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente in caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;
- del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali nell'apprendistato professionalizzante.

## Retribuzione

Nelle ipotesi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e in quelle di apprendistato di alta formazione e di ricerca, per le **ore di formazione**:

- svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
- a carico del datore di lavoro, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.

Sono fatte salve le diverse **previsioni dei contratti collettivi**.

## Cessazione del rapporto

Il **mancato raggiungimento degli obiettivi formativi**, come attestato dall'istituzione formativa, costituisce giustificato motivo di licenziamento nel contratto

di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

### **Contributi e premi**

Nell'apprendistato i contributi previdenziali e i premi assicurativi sono previsti in misura estremamente ridotta.

Tuttavia, in caso di **inadempimento** nell'erogazione della formazione **a carico del datore di lavoro**, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto, **il datore di lavoro deve** versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale di destinazione finale, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

Per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, i benefici contributivi sono **mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto** di lavoro al termine del periodo di formazione. Sono **esclusi** da tale previsione, non solo i contratti di apprendistato stipulati con lavoratori in mobilità, ma anche quelli stipulati con beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

*artt. 41-47 D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81: GU 24 giugno 2015 n. 144 Suppl Ord. n. 34*